

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Viale Pio XII, 4 – 00036 - Palestrina (RM)

Tel.: 06 953001 - Fax: 06 9535188

Email: info@bancacentrolazio.net - Sito internet: www.bancacentrolazio.net

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 201/09

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 454 - cod. ABI 08716

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito documentario è una delle forme tecniche con cui si realizzano i "crediti di firma", operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui. In sostanza la banca "presta" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela.

Pertanto il credito documentario può essere definito come un impegno in base al quale una banca, operando su richiesta e istruzione di un cliente, è tenuta ad effettuare un pagamento/accettare e pagare tratte/negoziare documenti, contro presentazione di documenti prescritti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito documentario stesso. Le sue caratteristiche principali sono: autonomia – astrattezza – formalità – letteralità; poiché: è indipendente dalla causa/contratti che l'ha fatto sorgere, non è vincolato ai rapporti che legano i vari soggetti che compaiono nel credito documentario, l'esame dei documenti (per decidere se accettarli/pagarli oppure no) deve essere fatto sulla base del loro aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale.

Tali operazioni sono regolate da norme ed usi uniformi della C.C.I. di Parigi pubbl. 500 del 1993 e tutte le parti in caso di controversie devono rapportarsi a tali norme, fatto salvo comunque le leggi in vigore nei singoli Paesi.

Credito documentario import

Il cliente, firmando la richiesta di credito documentario, autorizza da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso ed inoltre costituisce in pegno merci e documenti rappresentativi di merce a garanzia dell'esposizione della banca.

Principali Rischi:

- se il cliente è nella posizione di compratore richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo da rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce;
- se il cliente è nella posizione di venditore richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve ponderare scrupolosamente se è in grado produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza; rischio di cambio, se l'operazione è in divisa diversa dall'Euro.
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quelle di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione

CONDIZIONI ECONOMICHE

Crediti Documentari Import

- In fase di emissione	Spesa fissa € 10,00
- Commissione d'impegno	0,08% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza (minimo € 40,00);
- In fase di utilizzo	Commissione di utilizzo pari a 0,275% dell'importo dei documenti presentati in applicazione al credito (min € 40)
- Commissione pagamento differito	0,15% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo dei documenti per il periodo intercorrente fra la data di scadenza del credito e la data di effettiva (minimo € 40,00)
- variazione/modifica	€ 40,00 se la modifica non riguarda né l'importo, né la validità del credito, in caso contrario viene aggiunta la Commissione d'Impegno applicando i parametri espressi nella fase di Emissione
- recupero spese swift	€ 7,00 per ogni messaggio prodotto
- mancato utilizzo	0,15% dell'importo del credito non utilizzato
- valuta a debito del conto	data operazione
- valuta a favore banca destinataria	quella trattata sul mercato internazionale il giorno di esecuzione dell'operazione (di norma 2 gg lavorativi successivi)

ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Per le spese e le commissioni connesse ai servizi collegati e accessori si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.

Spese relative al servizio di consulenza accessorio

e facoltativo in materia crediti assistiti da Garanzia min € 700,00 max € 20.000,00

Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

1) La Banca non assume alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; essa non assume alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

2) La Banca non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'invio di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex o messaggi a mezzo rete SWIFT. La Banca non assume alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riserva il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

3) La Banca non assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla propria volontà, oppure da scioperi o serrate. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, la Banca, salvo specifica autorizzazione, non effettuerà alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

4) La Banca non assume responsabilità circa l'operato del Corrispondente cui la Banca ha affidato l'incarico dell'esecuzione del mandato e ciò anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro il Corrispondente stesso, la cura delle quali spetterà unicamente al Cliente, rimanendo, in ogni caso, la Banca esonerata da qualsiasi responsabilità e onere.

5) Sono a carico del cliente che richiede l'apertura di credito l'adempimento delle formalità e l'osservanza delle disposizioni prescritte dalle competenti autorità e, in genere, qualsiasi rischio e responsabilità relativi alle disposizioni connesse all'apertura di credito, salvo quelli per i quali la Legge non ammette patto di esonerazione.

6) Il credito "irrevocabile" non può essere revocato, né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. Il credito "revocabile" può essere revocato e modificato (per quanto in tempo) dall'ordinante; può essere revocato altresì dalla Banca per ragioni sue proprie che non è tenuta a manifestare.

6) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, così come per i crediti aperti in Italia, il cliente ordinante del credito si rimette integralmente alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari (Revisione 1993 Publication n. 500 della C.C. Internazionale), con l'intesa che gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme, dagli usi commerciali e bancari e dalle leggi vigenti all'estero, restano a carico del cliente ordinante del credito che è tenuto a risarcire la Banca per le relative conseguenze. Il richiedente deve inoltre fornire alla banca, sottoscrivendole, le seguenti dichiarazioni.

In relazione ai documenti elencati nel presente documento, dichiariamo di garantirne l'autenticità e la veridicità di quanto da essi risulta assumendo, agli effetti delle vigenti disposizioni, piena e diretta responsabilità.

L'importo relativo dovrà essere da voi trasferito presso la vostra corrispondente immediatamente/alla scadenza delle tratte/dopo ricezione del telegramma avisante la levata dei documenti in regola restando tuttavia inteso che, qualora lo riteneste necessario, a vostro insindacabile giudizio, per la buona esecuzione del credito, siete autorizzati a fare per nostro conto e rischio la provvista dei fondi presso l'anzidetta vostra corrispondente o presso altre Banche.

Per quanto riguarda la divisa estera occorrente per la presente apertura di credito e comunque per la copertura da parte nostra della vostra esposizione, comprese spese, commissioni, interessi, eventuali differenze di cambio e di tutti gli altri vostri esborsi relativi alla sua esecuzione, siete fin d'ora autorizzati a darci debito sul conto corrente.

Resta inoltre convenuto che:

a) l'apertura di credito sarà ritenuta utilizzata e quindi resteranno ferme le obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca allorché i documenti siano stati ritirati, indipendentemente dalla circostanza che i documenti stessi giungano a far entrare in possesso della merce il Cliente; resta pertanto a carico del Cliente qualsiasi rischio al riguardo come pure le eventuali pratiche ed azioni verso le Compagnie di Navigazione ed i vettori in genere, gli assicuratori, i Tribunali delle prede, ecc. ed a tal uopo l'esperimento di tali pratiche ed azioni non potrà in alcun modo consentirci di ritardare il pagamento all'epoca pattuita di quanto da noi dovutovi in dipendenza dell'apertura di credito concessa;

b) La Banca è autorizzata a non consentire la restituzione o comunque l'utilizzo degli importi in moneta nazionale o in divisa estera che risultasse versato dal Cliente, esonerando la Banca da ogni responsabilità per eventuali differenze di cambio, nonché di ogni altro valore da noi ora o successivamente depositato a garanzia dell'apertura di credito di cui innanzi, qualora a causa di impedimenti di qualsiasi natura nelle comunicazioni o nei rapporti in genere con il luogo in cui il credito risulta aperto o trasferito non vi fosse possibile di conoscere in modo sicuro se e come l'apertura di credito sia stata utilizzata;

c) le merci e i documenti rappresentativi delle merci e, in casi di sinistri, anche le indennità di assicurazione, restano vincolati a favore della Banca ai sensi degli artt. 1721, 2756, 2761 e 2784 e seguenti del Codice Civile per conservare integro alla Banca il diritto di privilegio e pegno a garanzia di ogni esborso della Banca o competenza per capitale, interessi, commissioni, accessori e spese.

Il privilegio e il pegno gravano sulla merce, oltre che durante il viaggio, anche dopo l'arrivo, quando viene ritirata in dogana o in deposito pubblico o in magazzino di Commissionario scelto dalla Banca.

Il privilegio e il pegno si intendono, per i crediti utilizzabili mediante tratte o con pagamento differito al beneficiario, anche alle somme che foste ad incassare contro consegna dei documenti, oggetto dell'operazione, al Cliente od alla persona o ditta indicata dal Cliente.

d) a maggiore garanzia può essere richiesta dalla Banca quanto segue:

() siete autorizzati a costituire un "Conto vincolato al credito" nella misura del % dell'importo del credito stesso, il cui saldo attivo rimane vincolato a garanzia della presente operazione;

() vengono costituiti contestualmente in pegno a vostro favore i seguenti valori che in pari data vi sono consegnati;

e) Il Cliente si impegna inoltre a fornire alla Banca in qualsiasi momento e immediatamente, dietro semplice richiesta della Banca da avanzarsi mediante lettera raccomandata, la sostituzione o il reintegro delle garanzie di cui innanzi, principali e accessorie, con altre di suo costituito o ad effettuare il versamento della differenza che sarà indicata dalla Banca stessa qualora, a suo insindacabile giudizio, le garanzie ora costituite fossero per qualsiasi motivo menomate o poste in pericolo;

f) E' riconosciuto altresì il diritto alla Banca, in caso di mancata puntuale rimborso o di mancata sostituzione o reintegrazione delle garanzie da parte del Cliente entro cinque giorni dalla data della richiesta della Banca, di cui al precedente paragrafo e), di vendere le merci a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso o di diffida o costituzione in mora e di trattenere sul ricavato l'intero importo dei crediti, vantati dalla Banca, per capitali, interessi, spese ed accessori, ogni eccezione sin da ora rimossa. Se l'importo realizzato risultasse insufficiente a coprire il vostro credito, noi rimaniamo obbligati a versarvi la differenza entro il termine che voi riterrete opportuno e che ci fisserete mediante lettera raccomandata. L'omissione o il ritardo nell'esercizio, da parte vostra, di detta facoltà, come il ritardo nell'eseguire la vendita, non potranno mai implicare responsabilità a vostro carico né menomare le vostre ragioni di credito ed i vostri diritti;

g) sono da ritenersi ad esclusivo carico del Cliente tutte le spese di sbarco, magazzinaggio, assicurazione, dazio, perizie, ecc., nonché tutte le differenze di cambio ed accessori (interessi, spese, ecc.) che potranno comunque risultare in dipendenza del regolamento dell'apertura di credito di cui alla presente;

h) resta a carico del Cliente l'onere di curare che la merce sia sempre assicurata contro i rischi d'uso e di guerra, restando la Banca esonerata anche in deroga al disposto dell'art. 1847 Cod. Civ., salvo che la Banca ritenga, in difetto da parte del Cliente o su richiesta dello stesso, di provvedervi direttamente, esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità della Banca per quanto riguarda la scelta della compagnia di assicurazione e le clausole contenute od omesse sulla polizza di assicurazione. Il Cliente si obbliga altresì a fornire alla Banca la prova di aver curato l'assicurazione della merce fintantoché questa rimane vincolata a favore della Banca stessa;

i) l'invio di qualsiasi comunicazione da parte della Banca sarà ritenuto fatto con pieno effetto all'indirizzo indicato dal cliente nella presente oppure a quello che eventualmente potrà essere dal Cliente comunicato successivamente mediante lettera raccomandata.

l) Sarà facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate anche in senso sfavorevole al cliente, rispettando in tale caso le prescrizioni del D.L. 385 del 1.09.93.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

giorni 30

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO

Ufficio Reclami

Viale Pio XII, 4 – 00036 Palestrina (Roma)

e-mail: ufficioreclami@bancacentrolazio.net

pec: bancacentrolazio@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.

Apertura: trattasi del momento di emissione del credito documentario o della LC Stand by, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente del credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.

Prestazione prevista dal credito: quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.

Modifica: Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.

Utilizzo: è il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione

Rischio paese: insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali ecc.)